



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Corporate reporting e verifica di parte terza

DISCLOSURE NON FINANZIARIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254

soggetti coinvolti, contenuti e materialità della disclosure

Lorenzo Magrassi


Ricercatore Area aziendale

Roma, 5 giugno 2018



Diffusione: dinamica

Aziende con report CR in G250 e N100 nel periodo 1993/2017




Fonte: rielaborazione dati KPMG International, "The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting" 2011, 2013, 2015, 2017.



Diffusione: dinamica (segue)


Aziende con report CR in S&P500 nel periodo 2011/2016





Diffusione: dinamica (segue)


Aziende con report CR per continente in N100 nel 2011, 2013 e 2015 (%)





Diffusione: dinamica (segue)


Report CR annuali in Co.Re.Di. nel periodo 1999/2016





Diffusione: dinamica (segue)

Società con report CR in BI50 nel 2014





Adempimenti di disclosure per tipologie di enti

Organizzazioni	Disclosure	
	Non finanziaria (sociale, ambientale e di sostenibilità)	Economico-finanziaria
Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR), ovvero nell'ambito di applicazione del d.lgs. 254/2016	Obbligatoria secondo le disposizioni del d.lgs. 254/2016.	Obbligatoria secondo gli schemi di bilancio e le indicazioni sui contenuti e/o le disposizioni previste in conformità alla loro natura giuridica.
Società quotate	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del d.lgs. 254/2016, altrimenti volontaria, ma, se del caso, con informazioni attinenti all'ambiente e al personale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007.	Obbligatoria secondo gli schemi di bilancio e le indicazioni sui contenuti previsti dagli IAS/IFRS.
Società non quotate e altre società di capitali	Volontaria, ma, se del caso, con informazioni attinenti all'ambiente e al personale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007.	Obbligatoria secondo la disciplina nazionale o gli schemi di bilancio e le indicazioni sui contenuti previsti dagli IAS/IFRS o le norme del c.c.
Imprese bancarie e finanziarie e SIM	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del d.lgs. 254/2016, altrimenti volontaria, ma, se del caso, con informazioni attinenti all'ambiente e al personale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007.	Obbligatoria secondo gli schemi di bilancio e l'indicazione dei contenuti previsti dagli IAS/IFRS o la legislazione speciale o il c.c.
Imprese assicurative	Obbligatoria (se EIPR) secondo le disposizioni del d.lgs. 254/2016, altrimenti volontaria, ma, se del caso, con informazioni attinenti all'ambiente e al personale nella relazione sulla gestione ex d.lgs. 32/2007.	Obbligatoria secondo la disciplina nazionale e/o gli schemi di bilancio e l'indicazione dei contenuti stabiliti dagli IAS/IFRS.
Pubbliche amministrazioni centrali e territoriali	Volontaria.	Obbligatoria in base alla disciplina speciale.
Enti del Terzo settore	Obbligatoria nei casi in cui è prevista dai decreti attuativi della l. 106/2016 di riforma del Terzo settore.	Obbligatoria secondo le modalità previste dai decreti attuativi della l. 106/2016 di riforma del Terzo settore e per gli adempimenti alle disposizioni minimali degli artt. 14 e ss. del c.c., così come integrate dalle eventuali disposizioni fiscali.
Fondazioni bancarie	Obbligatoria con riguardo alla suddivisione della Relazione sulla gestione in due sezioni: a. relazione economica e finanziaria; b. bilancio di missione.	Obbligatoria secondo la disciplina speciale (atto d'indirizzo 19 aprile 2001 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).
Imprese sociali	Obbligatoria secondo le disposizioni previste dai decreti attuativi della l. 106/2016 di riforma del Terzo settore.	Obbligatoria secondo la disciplina speciale.



Cornice giuridica

Direttiva 2014/95/UE, «Non financial reporting Directive»

Opportunità per il legislatore nazionale: declinare contenuti in funzione della potenziale estensione di obblighi (non onerosi) per le medie organizzazioni.



Decreto legislativo di recepimento 30 dicembre 2016, n. 254

(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017)



Commissione europea, Comunicazione del 4 luglio 2017/C 215/01

«Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario»

(Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE)

+

Consob

«Regolamento di attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario», adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 e relativa "Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori" del 19 gennaio 2018.



Soggetti coinvolti (art. 2)

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:

- 1 gli **enti di interessi pubblico** che:
 - abbiano un numero di **dipendenti superiore a 500**, nel corso dell'esercizio finanziario (generalmente l'anno solare);
 - abbiano **superato almeno uno dei due seguenti limiti** dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:
 - **totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro** (dove per totale dello stato patrimoniale si ritiene debba intendersi il totale dell'attivo dello stato patrimoniale);
 - **totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.**
- 2 le **società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico** (le holding), **di un gruppo con medesimi requisiti di cui al punto 1.**

Entrambe le dichiarazioni devono essere redatte e pubblicate dagli amministratori dell'ente di interesse pubblico.



Soggetti coinvolti (art. 2)

Enti di interesse pubblico

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, come modificato dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 135/2016, Attuazione della direttiva 2014/56/UE, "Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private."



Soggetti coinvolti (art .2)

Esoneri

L'obbligo di redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario viene meno quando:

- la stessa società sia tenuta a redigere una DNF di natura consolidata (l'obbligo di redigere la dichiarazione consolidata assorbe, in capo alla società madre, l'obbligo di redigere la dichiarazione individuale);
- la società e le sue eventuali società figlie siano comprese nella dichiarazione consolidata redatta da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi oppure da un'altra società madre europea che redige la dichiarazione non finanziaria in base alla disciplina comunitaria.

Le società/enti di interesse pubblico, che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, non devono redigere la dichiarazione consolidata qualora:

- siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.



Soggetti non obbligati

Attribuzione reputazionale

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede esplicitamente che gli enti non rientranti tra i soggetti obbligati alla comunicazione di informazioni non finanziarie, nel caso in cui redigano e pubblichino una dichiarazione non finanziaria attenendosi alle sue disposizioni, possano apporre su tali dichiarazioni la dicitura di conformità al decreto.



Standard SR: elementi comuni

Indicatori di performance comuni ai modelli			
Ambito	Ambiente	Sociale	Governance
<i>Salute e sicurezza</i>		<ul style="list-style-type: none">Morti e infortuni sul lavoroGiornate lavorative perse per malattia	<ul style="list-style-type: none">Principi etici adottati dall'organizzazione
<i>Energia</i>	<ul style="list-style-type: none">Consumo diretto di energia per fonteEmissioni di GHGConsumo di CO₂ per dipendente		
<i>Politica ambientale</i>		<ul style="list-style-type: none">Iniziative di riciclaggio	
<i>Risorse umane</i>		<ul style="list-style-type: none">Classificazione delle risorse umane per categoria, sesso, età e altre variabili rilevantiFormazione del personale	<ul style="list-style-type: none">Tasso di turnover del personale
<i>Rifiuti</i>	<ul style="list-style-type: none">Rifiuti generati totaliRifiuti generati per unità di prodotto		
<i>Corruzione</i>			<ul style="list-style-type: none">Condanne per violazione di norme sulla corruzione e ammontare delle relative sanzioniPolitiche e informativ al personale sulla corruzione



Ambiti coperti dalla DNF (art. 3, co.1)

La DNF, «nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre

- *i **temi** ambientali,*
- *sociali,*
- *attinenti al personale,*
- *al rispetto dei diritti umani,*
- *alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,*

che sono **rilevanti** tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa»



Contenuto di minima dalla DNF (art. 3, co. 2)

«In merito agli ambiti di cui al comma 1, la DNF contiene **almeno** informazioni»:

1. **di carattere ambientale**: nello specifico, non possono mancare indicazioni circa l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
2. **di carattere sociale (ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di riferimento)**;
3. **inerenti alla gestione del personale**: in particolare, devono essere incluse informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
4. **inerenti alla tutela dei diritti umani**, indicando almeno le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare condotte discriminatorie;
5. **riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva** segnalando gli strumenti scelti e adottati a tal fine.



Contenuto di minima (art. 3, co. 6)

Comply or explain


D'altro canto, è possibile non fornire informazioni in merito a uno o più ambiti di cui al comma 1 qualora l'ente soggetto all'obbligo di disclosure non pratici politiche in relazione ai medesimi; in questo caso, però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della dichiarazione, **in modo chiaro e articolato**, le ragioni che motivino la scelta (di non praticare politiche in merito, e non di non fornire informazioni laddove tali politiche siano comunque attuate).

Se fai qualcosa in merito lo devi necessariamente dire!



Diffusione: dinamica (segue)

Report CR annuali per tipologie in Co.Re.Di. nel periodo 1992/2012





Struttura della rendicontazione (art. 3. co. 1)

Le informazioni, che dovrebbero possedere il requisito della rilevanza, valutata in relazione all'attività e alle caratteristiche dell'impresa, devono essere fornite descrivendo almeno:

- Il **modello aziendale di gestione**, organizzazione e controllo dell'impresa, compreso l'eventuale modello ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
- le **politiche praticate dall'impresa**, i **risultati conseguite** e i **fondamentali indicatori di prestazione** di carattere non finanziario;
- i **principali rischi**, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, **includere, ove rilevanti, le catene di fornitura** e subappalto.



Metodologia di rendicontazione (art. 3, co. 3)

Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite

con un raffronto **in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti**, secondo le metodologie ed i principi previsti:

- a) dallo standard di rendicontazione o;
- b) dalla metodologia di rendicontazione autonoma,

e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci e agli importi del bilancio.

Standard di rendicontazione: «*gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata*»

Metodologia autonoma di rendicontazione: «*insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria ...*».

Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la DNF deve riportare una descrizione chiara e articolata della e le motivazioni della scelta.



Soggetti deputati al controllo

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede tre diverse tipologie di "controllo" relative, rispettivamente:

- a. agli adempimenti formali di redazione e pubblicità della rendicontazione non finanziaria (redazione e pubblicità responsabilità in capo agli amministratori) (art. 3, co. 7);
- b. alle modalità di redazione e ai contenuti della dichiarazione non finanziaria (che si conclude con il rilascio di un'attestazione di conformità della stessa alle previsioni del decreto;
- c. all'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto.

Pertanto i soggetti potenziali deputati all'attività di controllo si ritiene siano tre:

1. il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio d'esercizio il quale verifica l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori (art. 3, co. 10);
2. il soggetto incaricato di effettuare l'attestazione di conformità della DNF, il quale deve essere comunque un revisore legale (art. 3, co. 10);
3. l'organo di controllo (per il controllo di legalità) il quale vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea (art. 3, co. 7).



Disclosure volontaria e deroghe al controllo

Facoltà di riportare sulle proprie dichiarazioni la **dicitura di conformità** al decreto anche **derogando alle attività di controllo di cui all'art. 3, co. 10** (relative alla predisposizione della DNF e alla predisposizione, presentazione e pubblicazione dell'attestazione di conformità),


se

- a) nella DNF sia chiaramente indicato, tanto nell'intestazione tanto al suo interno, il **mancato assoggettamento** alle attività di controllo
- b) e alla data di chiusura dell'esercizio siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 1. numero di dipendenti durante l'esercizio **inferiore a 250**;
 2. totale dello stato patrimoniale inferiore a **20 milioni di euro**;
 3. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a **40 milioni di euro**.



Diffusione: dinamica (segue)


Report CR in GRI-SDD nel periodo 1999/2016





Diffusione: dinamica (segue)


Report CR di aziende italiane in GRI-SDD nel periodo 1999/2016





Diffusione: dinamica (segue)

Report CR PMI italiane rispetto ai report CR delle PMI totali e ai report CR totali in GRI-SDD nel periodo 1999/2016





Dove pubblicare la DNF

Le disposizioni del d.lgs. 254/2016 vanno interpretate in modo armonico con le disposizioni inerenti alla relazione sulla gestione, considerando che la DNF (sia individuale sia consolidata) può essere comunicata, di fatto, come segue:

1. può essere parte integrante della relazione sulla gestione, in una specifica sezione come tale contrassegnata (andrà poi indicata la sezione del sito internet dove le informazioni sono pubblicate);
2. può costituire una relazione distinta, da contrassegnarsi con analogo dicitura (va messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'art. 3, co. 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio e va pubblicata sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione).

La specifica sezione della relazione sulla gestione:

- **contiene le informazioni** richieste o;
- **indica le altre sezioni** della relazione sulla gestione che le riporta o,
- **indica le altre relazioni previste dalla legge compresa la relazione distinta** in cui reperire le informazioni richieste (anche in questo caso dovrà essere indicata la sezione del sito internet dell'ente dove sono pubblicate, sebbene non risulti inequivoco se, con il termine "queste", la norma si riferisca alle relazioni o alle informazioni).



Sanzioni

L'art. 8 stabilisce le sanzioni in cui, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto, possono incorrere:

1. **gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo** degli enti di interesse pubblico;
2. **i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio ;**
3. **i soggetti incaricati della revisione legale del bilancio e dell'attestazione di conformità.**

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 sono attività di competenza della Consob e le somme derivati dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Disclosure non finanziaria (d.lgs. 254/2016): principio di rilevanza (*materiality*)

D.lgs. 254/2016: La «dichiarazione» copre «**temi**» «che sono **rilevanti** tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa»

Orientamenti CE

Direttiva 2013/34/UE, art. 2, punto 16 (in materia di contabilità, ripreso da IASB, "Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio", in IFRS, 2006)

Informazione rilevante «... quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori ...».

Direttiva 2014/95/UE: «relevant»: riferimento solo alla **supply chain** e ai **KPI**.

D.lgs. 254/2016: rilevanza: temi + catena di fornitura + informazioni sugli impatti + nuovo elemento: «in misura necessaria alla comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]», dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.

(Relazione al d.lgs. 254/2016) Tale valutazione (continua negli anni) dovrebbe tener conto tanto di fattori interni quanto di quelli esterni: **modello aziendale, strategia e rischi principali; principali questioni settoriali; interessi e aspettative delle parti interessate; impatto delle attività; politiche pubbliche e stimoli normativi**

Regolamento Consob

Rilevanza è concetto da legare alle informazioni di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. 254/2016 che «**vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative**».

Nota: Ciò significa che anche gli elementi indicati nell'art. 3, co. 2, che esplicitano alcune delle informazioni ritenute più significative nella descrizione degli impatti non finanziari **vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche**


Equivoco? Art. 3, co. 2 «In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene **almeno** informazioni riguardanti:

... »



Diffusione: dinamica (segue)

Società e aziende con report CR redatti con le GRI SR Guidelines in G250, N100 e Co.Re.Di. negli anni 2008, 2011 e 2013




Fonte: rielaborazione dati Co.Re.Di. e KPMG International, "The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting" 2011, 2013 e 2015.



Diffusione: dinamica (segue)

Organizzazioni con report CR redatti con le GRI SR Guidelines in Co.Re.Di. tra il 2000/2011





Benefici della CSR per l'azienda

I benefici per le imprese derivanti dall'adozione di pratiche di responsabilità sociale sono diversi:

- migliora la **gestione dei rischi**;
- rafforza l'immagine e la **reputazione aziendale**;
- aumenta la **capacità di attrarre e mantenere i dipendenti**;
- migliora le **relazioni con le autorità pubbliche**;
- aumenta le **possibilità d'accesso al credito** e riduce il costo del denaro.



Dimensione economica dell'investimento in CSR

	2001	2003	2007	2009	2011	2013	2015
Universo delle aziende target	8.618	8.618	8.618	8.618	7.988	7.988	7.988
Imprese con investimenti in CSR (%)	44,0	69,5	65,3	69,2	64,0	72,9	79,8
Imprese con investimenti in CSR (VA)	3.792	5.990	5.628	5.964	5.112	5.823	6.374
Importo medio in CSR (in EUR)	110.000	141.000	169.000	161.000	210.000	158.000	176.000
Investimenti tot. in CSR (in Mio di EUR)	417	845	951	960	1.074	920	1.122



Esternalità negative mondiali (tutti)

Valore monetario dei danni ambientali globali annuali (generati dall'attività produttiva e umana):

- **circa 6.600 miliardi di dollari = circa l'11% del prodotto lordo globale del 2008);**
- **di questi, 4.500 miliardi di dollari sono rappresentati da costi esterni generati dalle emissioni di greenhouse gases (GHG).**

scenario (ipotesi plausibile):

incremento della popolazione globale e bassi tassi di crescita procapite

Valore delle esternalità ambientali annuali nel 2050: circa 28.600 miliardi di dollari:

- **di cui una parte significativa dovrebbe essere generata dall'aumento dei costi per le emissioni GHG (fino a circa 21.000 miliardi di dollari).**

Fonte: UNEP FI e PRI 2011.



Esternalità negative mondiali (società quotate)

Contributo delle **società quotate** nella produzione dei 6.600 miliardi di dollari di esternalità causate dalle attività economiche e umane:


- **oltre un terzo (35%).**

Nel 2008 le prime 3.000 società quotate (per livello capitalizzazione di mercato) hanno generato esternalità ambientali per un costo totale di circa 2.000 miliardi di dollari (circa il 7% dei loro ricavi totali):

- **tali società, con la loro capitalizzazione complessiva di circa 30.000 miliardi di dollari, rappresentano la maggior parte del mercato azionario globale.**



Esternalità negative mondiali: tipologie (tutti)






Valore del SRI in Europa e nel mondo negli anni 2012 e 2014 e crescita (miliardi di dollari)

	2012	2014	Crescita (%)
SRI Europa	8.758	13.608	55%
SRI Stati Uniti	3.740	6.572	76%
SRI Canada	589	945	60%
SRI Australia e Nuova Zelanda	134	180	34%
SRI Asia	40	53	32%
SRI mondo	13.261	21.358	61%
Fonte: GSIA, Global Sustainable Investment Review 2014, 2014.			
Totale Asset Management mondiale	68.295	78.069	14%
Fonte: ValueWalk.com, ValueWalk LLC, New Jersey.			



Asseverazione: dinamica


Report CR con asseverazione esterna in G250 e N100 nel 1993/2015





Asseverazione: dinamica


Report CR asseverati sul totale dei report in Co.Re.Di. nel periodo 2000/2014





Asseverazione: dinamica


Report CR con asseverazione esterna sul totale dei report CR in GRI-SDD nel periodo 2000/2014






Asseverazione: dinamica (segue)

Report CR con asseverazione esterna sui report CR in BI50 nel 2014





Ambiti e strumenti di CSR



ESEMPI:


Strumenti di comunicazione esterni: report CSR, informativa digitale, multimediale e tool di comunicazione web-based

Strumenti gestionali interni: report CSR interni, codici etici, Progetti di welfare aziendale

Processi di controllo: asseverazione e certificazione della disclosure



Punteggi nella valutazione dell'efficacia della CR web disclosure delle aziende alimentari nel periodo 2014-2015



Fonte: FNC Indagine 2016.